



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Ente capofila

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 2° - SERVIZI INTERNI
APPALTI E CONTRATTI

DISCIPLINARE DI GARA

ID 639- CUC- Procedura telematica aperta per la concessione in finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183, comma 15, D.lgs. 50/2016, del servizio di gestione dell'impianto natatorio sito in Strada San Michele per conto del Comune di Fano con la realizzazione di interventi di completamento, miglioria ed efficientamento. CUP: E34J23000480005 – CIG: 992372983B - N. Gara: 9181325.

PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione, alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative alla concessione, mediante finanza di progetto, del servizio di gestione dell'impianto natatorio sito in Strada San Michele per conto del Comune di Fano con la realizzazione di interventi di completamento, miglioria ed efficientamento.

Con Delibera di Giunta del Comune di Fano, n. 266 del 20/06/2023, di dichiarazione di fattibilità della proposta e individuazione del promotore, e con successiva determina a contrarre n.1616 del 28 giugno 2023 del Dirigente del Settore I-U.O. Sport, il Comune di Fano ha deliberato di procedere all'affidamento della concessione, inerente il servizio di gestione *dell'impianto natatorio sito in Strada San Michele - Fano*, prevedendo inoltre la realizzazione di lavori accessori di completamento, miglioria ed efficientamento, comprensivi della progettazione, da realizzarsi in finanza di progetto sulla base di proposta spontanea, presentata dal soggetto promotore, ai sensi dell'art. 183, comma 15, D.Lgs. 50/2016 (Codice).

La presente procedura di gara è indetta, dalla Centrale unica di Committenza, di cui il Comune di Fano è Ente capofila, istituita ai sensi per gli effetti dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, avente codice AUSA 0000542826, per conto del Comune di Fano, in esecuzione della Determinazione a contrattare sopra citata del Dirigente del Settore I Risorse Umane e Tecnologiche e della Determinazione di approvazione degli atti di gara del Responsabile della CUC n..1622 del 29 giugno 2023.

L'intervento, dichiarato fattibile e di pubblico interesse dal Comune di Fano con deliberazione della Giunta comunale n. 266 del 20/06/2023, è stato inserito negli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente, con codice S00127440410202200055 - CPV 92610000-0: Servizi di gestione di impianti sportivi.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

L'oggetto principale della concessione, determinato in base al valore prevalente desunto dal Piano Economico Finanziario (PEF) allegato alla proposta del Promotore a base di gara, è dato dalla gestione dell'impianto *natatorio sito*

in Strada San Michele - Fano.

In applicazione del combinato disposto di cui agli artt 40, 52 e 58 del D.Lgs 50/2016 la procedura di gara di cui trattasi è interamente svolta in modalità telematica.

La CUC si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, della Piattaforma telematica denominata "TuttoGare" per la gestione delle gare, accessibile dal sito internet: <http://www.fano.tuttogare.it>. di seguito chiamata Piattaforma.

Il luogo di svolgimento del servizio/esecuzione lavori è Fano (codice NUTS ITI31).

Alla presente procedura ordinaria si applica **la riduzione dei termini procedurali** di cui all'art. 60, comma 3 del Codice per ragioni di urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. c) del D.L. 16.7.2020 n. 76, così come convertito con la L. del 11.9.2020 n. 120.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

STAZIONE APPALTANTE

Centrale Unica di Committenza - Settore 2° - Servizi Interni – U.O. Appalti e Contratti - Via San Francesco d'Assisi n.76 – 61032 Fano . Responsabile del procedimento di gara : dott.ssa Immacolata Di Sauro – Tel. 0721-887302-301-453

ENTE COMMITTENTE:

Comune di Fano - Via San Francesco d'Assisi n.76 – 61032 Fano - Responsabile unico del procedimento: dott. Pietro Celani- Dirigente Settore 1° - U.O. Sport.

Procedura telematica

Per l'espletamento della presente procedura, la CUC si avvale della piattaforma telematica Tuttogare, e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, accessibile all'indirizzo <https://fano.tuttogare.it/gare>, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all'art. 40 del Codice e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del medesimo e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica sono indicate nel presente disciplinare di gara e nelle "Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement "TuttoGare".

SOGGETTO PROMOTORE E DIRITTO DI PRELAZIONE

Soggetto Promotore: costituenda ATI formata da POOL 4.0 S.r.l., con sede legale in Cento (FE), viale Loris Bulgarelli n.7 (C.F./P.IVA 02612640397), in qualità di capogruppo e A.S.D. FANUM FORTUNAE NUOTO, con sede legale in Fano (PU), via dell'Abbazia n.7/1 (C.F. 01445840414), in qualità di mandante.

Diritto di Prelazione: ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice è previsto il diritto di prelazione a favore del promotore nell'ipotesi in cui non risultasse aggiudicatario. Il promotore non aggiudicatario deve dichiarare di voler esercitare il diritto di prelazione entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione. Ai fini dell'esercizio del suddetto diritto di prelazione, il promotore non aggiudicatario deve dichiarare di impegnarsi ad adempiere le obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario ed è tenuto a corrispondere all'aggiudicatario l'importo delle spese per la predisposizione della proposta.

I costi di predisposizione della proposta (art. 183, comma 9, del D.Lgs. 50/2016) sono fissati in € 8.500,00 al netto di IVA e oneri previdenziali. Il rimborso di tali costi è ammesso in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento come desumibile dalla proposta a base di gara. Pertanto, i costi da riconoscere sono quelli indicati dal promotore o dagli altri offerenti nel rispetto del limite del 2,5%, in particolare:

- al promotore, se non aggiudicatario, andranno riconosciuti € 8.500,00 al netto di IVA e oneri previdenziali;
- all'aggiudicatario della gara, se diverso dal promotore, andranno rimborsate - qualora il promotore eserciti il diritto di prelazione - le spese di presentazione dallo stesso individuate nel proprio PEF, nel limite massimo del 2,5%.

Importo dell'investimento e spese di predisposizione: l'importo dell'investimento è stimato in Euro 345.840,00, oneri fiscali esclusi, e pertanto, è complessivamente stimato in Euro 384.624,00 (IVA inclusa, l'aliquota è pari al 10% sui lavori e al 22% sugli oneri professionali) e l'importo delle spese per la predisposizione della proposta sostenute dal promotore è pari ad Euro 8.500,00 IVA esclusa.

I. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei seguenti manuali di istruzione per gli operatori economici stessi.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara attraverso la home page del sito internet istituzionale pagina "<https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti>" o tramite comunicazioni ad hoc, od ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di

PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “*Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement*”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) omissis (necessità di SPID);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La proposta, che viene posta a base di gara e che costituisce la documentazione di gara per la presentazione delle offerte è composta dai seguenti documenti: -

- *Progetto di fattibilità, comprensivo di:*

- relazione tecnica descrittiva
- computo metrico estimativo delle opere
- elenco prezzi
- analisi prezzi;
- lo schema di convenzione;
- appendice progetto di fattibilità lavori supplementari art.19.6 bozza di convenzione;
- la matrice dei rischi;
- indicatori di performance;
- il piano economico-finanziario, asseverato da soggetto autorizzato;
- la specifica delle caratteristiche del servizio e della gestione, costituito da:
 - schema disciplinare di gestione;
 - proposta per la gestione;

- *Documentazione tecnica relativa all'impianto natatorio:*

- 1) Tavole tecniche dalla n.1 alla n.17
- 2) Impianti elettrici Planimetria esterna
- 3) Sicurezza antincendio:
 - Planimetria generale
 - Piano terra Protezione passiva
 - Piano terra Protezione attiva
 - Piano rialzato Protezione passiva
 - Piano rialzato Protezione attiva
 - Piano interrato Protezione passiva
 - Piano interrato Protezione attiva
 - Piano copertura Protezione attiva
- Elenco fornitura arredi alla consegna dell'impianto natatorio;
- Documentazione relativa ai servizi energetici afferenti il nuovo centro natatorio:
- 1) Contratto per la fornitura di servizi energetici afferenti il nuovo centro natatorio di Fano del 03/06/2021 e relativo Addendum del 22/12/2022;
- 2) Determinazione del Dirigente del Settore V LLPP n.3230/2022 "Impegno di spesa per riscatto spese di realizzazione degli impianti energetici relativi al nuovo impianto natatorio sito in Fano, Strada San Michele."
- 3) Costo unitario servizio di erogazione dell'energia termica e dell'energia elettrica;

La documentazione di gara comprende, inoltre:

- Bando di gara GUUE;
- Disciplinare di gara;
- Modello 1 e 1-bis istanza, Modello 1 ter, Modello 2 DGUE, Modello 3, Modello 4 e 4 bis, Mod. attestazione avvenuto pagamento imposta di bollo, Modello 5 Modello offerta economica.
- istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa: si vedano le istruzioni disponibili sulla Piattaforma ai seguenti link: <http://www.fano.tuttogare.it>.

- Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti e concessioni di lavori pubblici ed appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino.

La documentazione di gara è disponibile, oltre che sul sito istituzionale dell'Ente <http://www.comune.fano.pu.it> alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, sull'Albo pretorio on-line, anche all'interno dell'ambiente di gara sulla Piattaforma telematica, accessibile dal sito internet: <http://www.fano.tuttogare.it>.

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'Impresa.

La presente procedura di Gara è stata indetta mediante apposito bando, inviato in G.U.U.E il giorno 29 giugno 2023, pubblicato sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 74 del 30 giugno 2023, oltre che sul profilo del committente www.comune.fano.pu.it;

Estratto del bando sarà poi pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell'art. 73 comma 4 del D.lgs. 50/2016.

In applicazione dell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani dovranno essere rimborsate dal soggetto aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

2.2) CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica **entro il 12 luglio 2023 ore 12:00 attraverso la sezione** della piattaforma TuttoGare riservata alla richiesta di chiarimenti, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, **le risposte** a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il **14 luglio 2023**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://fano.tuttogare.it/gare>.

Le risposte della stazione appaltante alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile saranno comunicate agli offerenti tramite piattaforma e saranno pubblicate anche sul profilo di committente.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata. **Si invitano pertanto gli operatori economici a monitorare costantemente i CHIARIMENTI inviati. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'apposita sezione. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 20 avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3) OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI ED IMPORTO

La presente gara è finalizzata alla individuazione del soggetto a cui affidare, in finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Concessione relativa al servizio di gestione dell'impianto natatorio sito in Strada San Michele- Fano.

I lavori di realizzazione di interventi di completamento, miglioria ed efficientamento, comprensivi della progettazione, rivestono carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto, costituito dal servizio di gestione come sopra indicato.

L'investimento è a totale carico del concessionario. La controprestazione a favore del concessionario (sul quale sono stati allocati i rischi così come individuati nel documento "matrice dei rischi" allegato alla bozza di convenzione facente parte della proposta) consiste nel diritto di gestire il servizio di cui trattasi.

Oggetto della concessione

Descrizione del servizio e dei lavori accessori	Importo a base di gara
<i>Servizio di gestione dell'impianto natatorio - Lavori di complementari di miglioria ed efficientamento, comprensivi della progettazione da realizzarsi in finanza di progetto</i>	Euro 9.556.474,02 (oneri fiscali esclusi)

L'importo del contratto posto a base di gara si intende al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il valore stimato della concessione del servizio è individuato conformemente a quanto stabilito dall'art. 167 del Codice. Non è prevista l'erogazione di un contributo in conto capitale (Prezzo) a carico dell'Amministrazione.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0 (zero), in quanto nell'impianto in gestione non è presente personale comunale e, pertanto, non sussistono rischi di interferenza.

3.1 Caratteristiche dei lavori oggetto del progetto di finanza:

Descrizione delle prestazioni	Importo a base di gara
Lavori di miglioramento e di efficientamento comprensivi della progettazione., così come dettagliatamente specificati nella relativa relazione tecnica dei lavori accessori posta a base di gara.	Euro 345.840,00 (oneri fiscali esclusi)

L'importo stimato dell'investimento, così come indicato nella proposta posta a base di gara, è pari ad Euro 345.840,00, oneri fiscali esclusi, e pertanto, ad Euro 421.325,00 (IVA inclusa, l'aliquota è pari al 10% sui lavori e al 22% sugli oneri professionali), così come dettagliatamente specificato nel Piano Economico Finanziario presentato dal proponente.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a Euro 6.280,00. L'importo dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, è stimato in Euro 46.626,00.

L'importo delle spese sostenute per la presentazione della proposta, ai sensi dell'art 183 commi 9 e 15, è pari ad Euro 8.500.0,00, al netto di IVA e oneri previdenziali (inferiori al 2,5% dell'investimento).

L'importo dei lavori esclusa la progettazione, inclusi gli oneri di sicurezza, è pari ad €. 310.840,00.

Si riportano di seguito le categorie e le lavorazioni relative ai lavori di cui trattasi :

Categoria SOA/descrizione	Qualificazio ne obbligatoria : SI/NO	Importo euro	Incidenza percentuale
OS28 impianti termici e di condizionamento	<i>si</i>	156.856,00	50,46%
OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica	<i>si</i>	93.984,00	30,24%
OS24 Verde e arredo urbano	<i>si</i>	60.000,00	19,30%
Importo totale lavori		310.840,00	100%

3.2 Le tariffe poste a base di gara e soggette a ribasso sono le seguenti estrapolate dal piano di gestione della proposta del promotore e da applicarsi per l'utilizzo della nuova struttura:

	Tipologia di tariffa amministrata	Prezzo (IVA inclusa)
a)	Ingresso per soggetti con disabilità 100% gratuito, con accompagnatore ridotto	
b)	Ingresso intero	€ 10,00
c)	Ingresso ridotto	€ 9,00
d)	Abbonamento 10 ingressi intero	€ 90,00
e)	Abbonamento 10 ingressi ridotto	€ 80,00
f)	Abbonamento 5 ingressi intero	€ 48,00
g)	Abbonamento 5 ingressi ridotto	€ 38,00
h)	Abbonamento mensile intero	€ 90,00

i)	Abbonamento mensile ridotto	€ 80,00
l)	Affitto orario corsia senza A.B. fino ore 14,00 e dopo ore 21,00	€ 30,00
m)	Affitto orario corsia senza A.B. tra ore 14,00 e ore 21,00	€ 45,00
n)	Costo max lezione corso ragazzi under 14	€ 9,50
o)	Costo max lezione corso Over 65	€ 9,00

Si chiarisce che:

- per “ingresso” si intende l’accesso senza riserva esclusiva di corsia
- per “ingresso ridotto” si intende quello applicabile ai ragazzi under 14 e ai soggetti Over 65
- per “affitto orario corsia” si intende l’utilizzo in esclusiva della stessa

Non è prevista, con riferimento all'art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la suddivisione in lotti, stante la stretta connessione tra le diverse attività che risultano inscindibili anche ai fini della sostenibilità della gestione e conseguente sostenibilità del PEF;

3.3 DURATA

La durata della concessione è di 15 (quindici) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione o avvio del servizio se antecedente e comunque al fine di garantire la continuità dell’attività sportiva fino al 31/12/2038.

La durata della concessione è stata determinata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 168 del Codice, in relazione al piano di ammortamento (pay back period) risultante dal Piano Economico Finanziario presentato dal promotore.

La concessione è vincolata alla piena attuazione del PEF e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso.

L’offerta deve espressamente contenere, **a pena di esclusione**, l’impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni ai sensi dell’art. 171, comma 3, lett. b) del Codice. Con riferimento alla progettazione ed esecuzione dei lavori si specifica che essi dovranno essere realizzati nel primo anno di concessione del servizio di gestione.

E' facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice come modificato dall'art. 8 della legge n. 120/2020 di conversione del c.d. D.L. Semplificazioni.

3.4 REVISIONE PREZZI

La Concessione non prevede l’erogazione da parte del Comune di Fano di alcun contributo pubblico a favore del concessionario né l’introito di alcun canone di gestione, pertanto non è prevista la revisione dei prezzi.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. Sono ammessi a presentare offerta anche operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica differente da quella imprenditoriale e soggetti sportivi di cui all'art 90 della legge 289/2002, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare di gara.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma

singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È **vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai successivi paragrafi sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate

quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Le condizioni di cui al presente paragrafo si applicano, in quanto compatibili anche alle associazioni sportive di cui alla legge 289/2002 che partecipino alla presentazione dell'offerta.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della concessione oggetto di affidamento con la presente procedura di gara o, anche in alternativa, iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche tenuto da Coni e/o al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito in forza del d.Lgs. n. 39/2021 o altro registro previsto dalla normativa vigente in relazione alla natura giuridica dell'operatore economico).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti

6.2 A) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER LA PARTE DEI SERVIZI

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA

a) Fatturato medio **annuo** relativo all'attività di gestione di impianti sportivi natatori svolta negli ultimi tre esercizi finanziari (2020/2021/2022) antecedenti alla pubblicazione del bando di gara non inferiore ad euro 700.000,00 iva esclusa.

Allo scopo di favorire un adeguato livello di concorrenza, tenuto conto degli effetti della crisi pandemica da Covid 19 sviluppatasi nel periodo sopra indicato, ai fini dell'integrazione del requisito potranno essere presi in considerazione anche esercizi finanziari alternativi a quelli indicati, comunque compresi nel biennio precedente (2018/2019).

Tale requisito è richiesto al fine di garantire il Comune di Fano in merito al fatto che i concorrenti possiedano una solidità economica e un'organizzazione aziendale che permettano di svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto di affidamento, trattandosi di prestazioni che richiedono affidabilità, sotto il profilo economico, e un'adeguata struttura organizzativa.

b) una referenza di un istituto bancario o intermediario finanziario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestante che l'operatore economico è solido e ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità, ha un buon

volume d'affari e offre sufficienti garanzie sul piano economico in relazione alla concessione oggetto di affidamento.

Il requisito deve essere posseduto e prodotto su carta intestata dell'istituto o intermediario, da ciascun operatore economico che concorra, sia in forma singola sia in raggruppamento o consorzio.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

c) Aver espletato, a regola d'arte e con buon esito, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando almeno un servizio di gestione di un impianto sportivo natatorio che comprenda almeno n. 1 vasca natatoria della lunghezza di 25 metri per almeno tre anni consecutivi.

A dimostrazione del possesso del requisito dovrà essere indicato: tipologia del servizio svolto, gli anni di riferimento che devono essere compresi all'interno del quinquennio considerato, ente appaltante, caratteristiche dell'impianto.

Il servizio deve essere stato svolto con buon esito e, quindi, senza risoluzioni contrattuali per fatto o colpa dell'operatore economico concorrente.

6.2 B) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER LA PARTE DEI LAVORI

d) ai sensi dell'art. 95, comma 1, primo periodo, del D.P.R. 207/2010, il concorrente che intenda eseguire direttamente i lavori accessori al servizio di cui trattasi, dovrà dichiarare il possesso di adeguata qualificazione SOA nelle seguenti categorie:

Categoria SOA/descrizione	Qualificazio ne obbligatoria : SI/NO	Importo euro	Incidenza percentuale
OS28 impianti termici e di condizionamento	si	156.856,00	50,46%
OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica	si	93.984,00	30,24%
OS24 Verde e arredo urbano	si	60.000,00	19,30%
Importo totale lavori		310.840,00	100%

Per le categorie scorporabili inferiori a 150.000 euro sopra indicate (OG9 e OS24) per le quali è ammessa la qualificazione tramite l'art. 90 del D.P.R. 207/2010, si precisa e prescrive quanto segue.

Nel caso di lavori analoghi eseguiti **per committenti privati**, la dimostrazione dell'esecuzione delle lavorazioni stesse dovrà avvenire tassativamente, a pena di esclusione, tramite la seguente documentazione relativa ai lavori eseguiti:

- permesso a costruire e dichiarazione di inizio attività presentate alla competente Autorità, relativi all'opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato/computo metrico estimativo dei lavori;
- contratto stipulato;
- fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
- certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
- dichiarazione di fine lavori presentata in Comune.

Nel caso di lavori analoghi eseguiti per **amministrazioni aggiudicatrici** la dimostrazione dell'esecuzione delle lavorazioni stesse dovrà avvenire esclusivamente tramite Certificati di esecuzione lavori (CEL) che, coerentemente a quanto evidenziato nella Delibera A.N.A.C. n. 447 del 9 giugno 2021, **devono essere già conseguiti dal concorrente entro il termine stabilito per la presentazione dell'offerta.**

Pertanto, per la dimostrazione del requisito con questa modalità è necessario, **pena l'esclusione**, che l'operatore economico, al momento della presentazione dell'offerta, dichiari gli estremi del CEL che documentino l'esecuzione di lavori nella categoria **OG9/OS24** per importi adeguati alla qualificazione ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010 .

Subappalto qualificatorio

Qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda i requisiti di qualificazione per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OG9 e OS24, dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, indicare nell'offerta di voler subappaltare le relative lavorazioni, per le quali non possiede la qualificazione richiesta, a soggetti che ne siano in possesso (subappalto "qualificatorio").

In tal caso, ai sensi dell'art. 92 comma 1, secondo periodo, del Regolamento, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti sopra richiesti.

Qualora invece l'operatore economico, singolo o associato, sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti con il presente disciplinare di gara per le suddette lavorazioni delle categorie scorporabili, il subappalto delle stesse è facoltativo (*subappalto "operativo"*).

In relazione alla categoria scorporabile OG9 e OS24 è ammesso l'istituto dell'avvalimento.

MODALITA' DI COMPROVA DEI REQUISITI

La prova del requisito di cui alla lett. 6.2 lett. **a)** è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- per gli operatori economici costituiti in forma di ASD/Federazioni sportive/enti di promozione sportiva, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

La prova dei requisiti di cui alle **lett. c)** è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice. In caso di servizi prestati *a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici* mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati *a favore di committenti privati*, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

6.3 AFFIDAMENTO A TERZI DELLA PROGETTAZIONE/ ESECUZIONE LAVORI ACCESSORI

Qualora il gestore del servizio, ferma l'applicabilità del D.Lgs. 50/2016, artt. 45, 47 e 48 (richiamati dall'art. 179), non esegua «direttamente i lavori oggetto della concessione» (D.P.R. 207/2010, art. 95, comma 3)., in tal caso si tratta di «lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici» (D.Lgs. 50/2016, art. 1, comma 2, lett. c), richiamato dall'art. 179). «I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente parte

nonché le disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogate espressamente dalla presente parte» (D.Lgs. 50/2016, art. 164, comma 5, richiamato dall'art. 179).
In sostanza, il gestore fungerà da stazione appaltante per l'affidamento dei lavori.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nei registri / elenchi di cui al punto **6.1. lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

PER SERVIZIO GESTIONALE

Il requisito di capacità economica-finanziaria **di cui al punto 6.2 lett. a)** deve essere soddisfatto nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria, sia dalle mandanti **e ciascuna componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire.**

Il requisito di cui al punto **6.2, lett. b)** deve essere posseduto da **ciascun** componente il raggruppamento, in quanto requisito di natura soggettiva.

Il requisito di cui al punto **6.2, lett. c)**, che non è frazionabile, può essere posseduto da un membro qualsiasi del RTI.

Il requisito di cui al punto **6.2, lett. d)** relativo ai lavori accessori (qualificazione SOA): il suddetto requisito dovrà essere posseduto (solo qualora il concorrente intenda eseguire in proprio i lavori di cui trattasi) dall'operatore economico individuato quale esecutore dei lavori. Resta fermo quanto stabilito al precedente punto ***Affidamento a terzi*** e subappalto del presente disciplinare.

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI I REQUISITI devono essere posseduti:

- a) nell'ipotesi in cui il concorrente alla presente procedura sia un raggruppamento temporaneo, già costituito o da costituirsi, **dalle imprese raggruppate/raggruppande che eseguiranno i lavori.**

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti, **di tipo orizzontale**, i requisiti richiesti al precedente punto **6.2. lett. d)** ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14 richiamato dall'art. 83, comma 2 del Codice ed in quanto in seguito alla sentenza della Corte di giustizia UE, sez. IV, del 28 aprile 2022, C- 642/20 risulta disapplicabile il terzo periodo, ma non anche il secondo periodo, dell'ottavo comma dell'art. 83 del d.lgs. 50/2016) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere

posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento assicurando cumulativamente il raggiungimento del requisito.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti **di tipo verticale**, i requisiti richiesti al precedente punto **6.2. lett. d)** ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti **dalla capogruppo nella categoria prevalente per il relativo importo**; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un **raggruppamento di tipo misto** (art 48 comma 6 ultimo periodo del Codice). **In ogni caso ciascuna impresa dell'RTI dovrà possedere una qualificazione almeno corrispondente alla quota di lavorazioni assunte da eseguirsi in caso di aggiudicazione (cd. "corrispondenza sostanziale").**

b) nell'ipotesi in cui il concorrente alla presente procedura sia un consorzio di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto **dal consorzio, si applica l'art 47 del Codice;**

c) da nessuno nel caso in cui il concorrente dichiara espressamente che non intende eseguire direttamente i lavori. In tal caso si tratterà di «lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici», in sostanza, il gestore fungerà da stazione appaltante per l'affidamento dei lavori.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nei registri/ elenchi di cui al punto **6.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al punto **6.2, lett. a), b), c)** , ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Con riferimento ai requisiti relativi ai lavori accessori (qualificazione SOA) di cui al punto **6.2, lett. d)** (solo qualora il concorrente intenda eseguire direttamente i lavori accessori oggetto della presente procedura) si applicano le relative disposizioni vigenti in materia.

7) - AVVALIMENTO

Non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo **6.1. lett a) e 6.2 lett. b)** .

Ai sensi dell'articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l'Operatore economico e l'ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, l'Operatore economico, oltre a produrre il DGUE per sé, come

meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- a) il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria;
- b) la Dichiarazione di cui al **Modello 1 ter**, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con cui quest'ultima:
 - i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - iii. si obbliga verso l'Operatore economico e verso il la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui l'Operatore economico è carente;
- c) l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'Operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'Operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature e dei mezzi, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento);
- d) il PASSOE nel quale sia indicato l'ausiliaria;
- e) [eventuale se l'ausiliaria occupa un numero di dipendenti superiore a 50] la documentazione e/o le dichiarazioni previste, **a pena di esclusione**, dal presente Disciplinare, prodotte e rilasciate direttamente dall'ausiliaria utilizzando preferibilmente il **Modello 1 ter**;

Ferma l'osservanza di quanto richiesto dal presente documento in materia di subappalto, l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un Operatore economico può essere indicata, quale subappaltatore, di altro Operatore economico.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP assegna all'Operatore economico un termine congruo per la trasmissione dei documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo si procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi è **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento

8. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammesso nei limiti espressamente previsti dalla legge, si applicano:

- l'art 105 del Codice con riferimento all'esecuzione dei lavori;
- l'art 174 del Codice con riferimento ai servizi di gestione dell'impianto oggetto della concessione.

LAVORI: Subappalto operativo/in fase di esecuzione

Nel caso in cui, in base alla modalità di partecipazione alla presente gara, i lavori debbano essere eseguiti in proprio dall'aggiudicatario il concorrente indica in modo preciso all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare.

In caso di mancata indicazione delle parti di lavorazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente (art. 105 comma 1 del Codice). Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105 commi 8 e 9 del Codice:

- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
- l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

SERVIZIO GESTIONALE:

Per il subappalto operativo/in fase di esecuzione si applica il D.Lgs. 50/2016, art. 174, ai sensi dell'art. 179 del citato Codice.

In ogni caso le attività oggetto della concessione devono essere eseguite in proprio dall'aggiudicatario - la quota subappaltata non può cioè essere tale da tradursi in una sostanziale elusione del divieto di cessione del contratto. «Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184» (D.Lgs. 50/2016, art. 174, comma 2, primi due periodi). «Ai fini del presente codice si intende per (...) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa: 1) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante; oppure che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore; 2) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne» (D.Lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, lett. z)). «I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. (D.Lgs. 50/2016, art. 184, comma 2, primo periodo).

Si precisa che relativamente all'attività riabilitativa qualora il concorrente intenda far ricorso alla sub-concessione della stessa dovrà rendere apposita dichiarazione nel modello di istanza.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **1%** del valore complessivo stimato della concessione e precisamente di importo pari ad euro **95.564,74** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. Tale cauzione non deve essere presentata dal Promotore, avendo già provveduto ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice, salvo la presentazione di eventuali appendici per renderla conforme alla compagine con cui presenta offerta (intestata a tutti gli operatori economici che devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui al presente disciplinare) ed alla durata.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

3) cauzione di cui all'art 183 comma 13, primo periodo del Codice, a favore del Comune di Fano per un importo di Euro **8.646,00** (corrispondente al 2,5 % dell'importo complessivo stimato dell'investimento a carico del Concessionario, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara). Detta garanzia viene richiesta quale garanzia per l'eventuale rimborso delle spese sostenute dal Promotore per la predisposizione della Proposta posta a base di gara (qualora il promotore non risulti aggiudicatario) oppure, nel caso in cui il Promotore decida di esercitare il diritto di prelazione, per il rimborso delle spese per la predisposizione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per tale motivo **detta cauzione deve essere presentata anche dal Promotore**. Lo svincolo della cauzione avverrà per tutti i concorrenti successivamente alla stipula del contratto. A detta cauzione non si applica alcuna formula di riduzione di cui all'art 93 comma 7 del Codice, quindi dovrà necessariamente essere pari ad Euro **8.646,00**.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria di cui al precedente punto 1) copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato sul Conto di Tesoreria del Comune di Fano, precisando come causale che trattasi di garanzia provvisoria ed indicando il CIG (Codice identificativo del singolo lotto) e l'oggetto dello stesso;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari_non_abilitati.pdf

- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2022](#), recante il "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni" e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale.

4) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) omissis;

8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **120 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere caricate su Piattaforma Telematica **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- **(in caso di garanzia nativa digitale)** file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);

- **(in caso di garanzia nativa analogica)** copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9.BIS GARANZIE RICHIESTE AL CONCESSIONARIO

Ai sensi dell'art. 183, comma 13, del Codice, il concorrente che si aggiudicherà la presente procedura e diverrà Concessionario sarà tenuto a presentare:

a1) Garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, per un importo pari al 10 % dell'importo contrattuale» - da intendersi come "importo totale dell'investimento complessivo oggetto del Contratto, costituita con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3, del Codice, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, a tale garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria. Il Concessionario dovrà provvedere a reintegrare l'importo della garanzia di cui il Comune abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Tale garanzia riguarda sia il gestore del servizio, sia gli esecutori dei lavori in relazione al principio per cui la medesima cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

a.2) Cauzione a garanzia delle penali relative alla gestione dell'opera di cui all'art. 183, comma 13, del Codice, per un importo pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio. Si richiama il parere ANAC del 21 novembre 2022.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal:

- titolare o rappresentante legale dell'impresa, come risultante da certificato CCIAA;
- direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA;
- dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa;
- soggetto diverso munito di delega e/o di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e che contempra tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti e/o concessioni pubblici.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può, relativamente alla presente procedura, ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il soggetto che abbia delega/procura da più operatori economici potrà effettuare il sopralluogo richiesto per la presente gara solo per uno di essi.

Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un dipendente del Comune.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato in una delle seguenti giornate, dalle 8.30 alle 13.30 :

- **11.07.2023;**

- **12.07.2023;**

- **13.07.2023.**

La visita deve essere prenotata telefonicamente al numero di tel. 0721/887283 e confermata via email a sport@comune.fano.pu.it indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo.

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Il sopralluogo è finalizzato a consentire ai partecipanti un'esatta conoscenza delle situazioni e condizioni in cui si richiede l'esecuzione del servizio e delle circostanze generali e particolari che possono influire sull'esatta determinazione dell'offerta economica.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **220,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 -Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n.266, per l'anno 2023, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato generando l'avviso di pagamento sul circuito pagoPA tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C." A comprova dell'avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità ex D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, e da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

12) - MODALITA', TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE

DEI DOCUMENTI DI GARA:

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma TuttoGare. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 luglio 2023 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Per quanto concerne la dimensione massima dei file necessari per la presentazione dell'offerta si rimanda alle relative guide sull'utilizzo della piattaforma.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

La procedura di gara si svolge esclusivamente mediante la Piattaforma telematica TuttoGare della Centrale Unica di Committenza Fano, per la gestione delle gare, di seguito chiamata Piattaforma.

Non saranno quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

I soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a **registrarsi** al seguente indirizzo: <https://fano.tuttogare.it>, accedendo all'apposita area "Registrazione operatori economici" e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione.

Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario confermare l'iscrizione e che a tal fine è stato inviato un messaggio con la procedura di conferma alla casella PEC indicata in fase di registrazione.

Nel messaggio ricevuto sarà presente un link, cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio browser e premendo "invio", si avrà un messaggio di: **CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO.**

Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore.

Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura, l'operatore economico potrà partecipare inviando la propria offerta, conforme ai modelli allegati.

Per proporre la propria candidatura gli operatori economici, una volta registrati, dovranno accedere alla sezione relativa alla gara in oggetto, cliccare il pulsante azzurro "PARTECIPA" e seguire le indicazioni presenti sul sito.

Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l'Operatore Economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d'Impresa. Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando: **Aggiungi partecipante al Raggruppamento** e compilare i campi richiesti:

- Codice Fiscale dell'Azienda
- Ragione Sociale
- Identificativo Fiscale Estero (eventuale)
- Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consoziata)

In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento stesso.

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove.

Dopo aver inserito l'eventuale Raggruppamento, l'Operatore Economico potrà caricare la documentazione cliccando sul tasto **Carica la documentazione** che comparirà sulle icone raffiguranti le "Buste" telematiche, all'interno delle quali

L'Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara.

Una volta inviata correttamente l'offerta alla stazione appaltante sul sistema si visualizzerà un messaggio di conferma di partecipazione.

Il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "CONFERMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile revocare la propria partecipazione o modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima offerta inviata.

N.B.: la mancata ricezione della predetta comunicazione è sintomatica della ricorrenza di errore di inserimento e/o mancato perfezionamento della procedura telematica di presentazione dell'offerta. Il semplice inserimento delle offerte sulla piattaforma telematica senza perfezionamento dell'iter di presentazione, non costituisce alcun presupposto né conferisce alcun titolo per la partecipazione alla gara. Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

È in ogni caso possibile richiedere chiarimenti sul funzionamento e sulla modalità di utilizzo della piattaforma contattando l'Help Desk al numero verde 0240031280.

In caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

12.2 Formazione e invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 12.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso punto 12.1.

Per presentare la busta A della documentazione amministrativa:

b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) "Busta A Documentazione amministrativa" all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta **al punto 14** del presente disciplinare, operando secondo la seguente sequenza:

- scaricare (download) dalla piattaforma telematica i modelli di gara relativi alla documentazione amministrativa messi a disposizione per la gara in oggetto;
- compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
- sottoscrivere digitalmente la stessa documentazione/modelli;
- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) anche il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta A l'archivio firmato digitalmente.

c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, **ciascun** operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un *proprio* file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;

d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);

Per presentare la busta B dell'offerta tecnica :

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica, operando secondo la seguente sequenza:

- **sottoscrivere digitalmente la propria Offerta tecnica, in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti l'associazione;**
- inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;

- caricare sulla piattaforma nella busta B il file o l'archivio firmato digitalmente.
- f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell’Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e);

Per presentare la busta C dell'offerta economica:

g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire la dichiarazione/modello di offerta, operando secondo la seguente sequenza:

- compilare la dichiarazione riguardante il contenuto dell’offerta economica ;
 - **sottoscrivere digitalmente l’offerta economica, in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti l’associazione;**
 - per l’offerta economica composta da più files, inserire l’intera documentazione richiesta in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
 - firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
 - caricare sulla piattaforma nella busta C i file firmati digitalmente.
 - h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell’Offerta» è costituita dall’adempimento di cui alla lettera g);
- i) una volta completate le operazioni, l’operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A - Busta amministrativa	Busta B-Busta dell’Offerta tecnica	Busta C -Busta dell’Offerta economica
--------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

l) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell’Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell’Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

m) l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

N.B. Si rimanda comunque alle norme tecniche di funzionamento della piattaforma telematica disponibili sull'homepage della stessa.

12.3. Sottoscrizione degli atti:

a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale;

b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”).

13) - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al

termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. come il mandato collettivo speciale o l'impegno a conferire mandato collettivo, oppure il pagamento del contributo all'ANAC), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine- non superiore a dieci giorni- perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Per quanto riguarda l'avvalimento, si precisa che, fermo restando che la mancata espressione, fin dalla presentazione, della volontà di utilizzare l'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta di requisiti di cui l'offerente è carente non può essere sanata tramite soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliaria e/o del contratto di avvalimento di cui, rispettivamente al terzo ultimo e penultimo periodo del primo comma dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016, può invece essere sanata tramite soccorso istruttorio purchè l'offerente sia in grado di dimostrare che la suddetta dichiarazione e/o contratto di avvalimento siano stati formati prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. In tal caso la prova inerente la certezza della data di sottoscrizione di tali documenti è a carico dell'offerente. Si precisa che nel caso di contratto di avvalimento perfezionato tramite atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata la prova della data della sottoscrizione potrà essere fornita tramite dichiarazione del pubblico ufficiale rogante o che ha autenticato le sottoscrizioni. La mera firma digitale non è invece ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta.

Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente non può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 agosto 2019 n. 5747).

14) – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato *“Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement TuttoGare”*, disponibile direttamente nella home page della piattaforma telematica.

I plichi da presentare con le modalità previste dal presente disciplinare corrispondono a:

- Busta telematica di cui alla: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
- Busta telematica di cui all’ “OFFERTA TECNICA”;
- Busta telematica di cui all’ “OFFERTA ECONOMICA”.

L’operatore economico dovrà inserire sulla Piattaforma nella Busta documentazione amministrativa la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione (Modello 1_domanda di partecipazione);
- se del caso dichiarazione integrativa in caso di R.T.I. (Mod. 1_bis raggruppamento);
- se del caso dichiarazione integrativa in caso di avvalimento (Mod. 1_ter ausiliario);
- DGUE (Modello 2);
- dichiarazione integrativa dell’istanza di partecipazione con indicazione dei soggetti di cui all’art 80 comma 3 del codice (Mod. 3_soggetti art 80 comma 3 del Codice);
- dichiarazione integrativa del DGUE (Mod. 4_Dichiarazioni integrative al DGUE, ai sensi dell’art 80 commi 4 e 5 del Codice);
- *eventuale* dichiarazione integrativa personale del DGUE (Modello 4bis_dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice)
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93,

comma 8 del Codice nonché dichiarazione di impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione di cui all'art.33 della bozza di convenzione posta a base di gara e documentazione attestante la garanzia richiesta dall'art. 183, comma 13 pari al 2,5% dell'investimento, così come dettagliatamente indicato al precedente punto 9;

- eventuali certificazioni per riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art 93 comma 7 del Codice;
- copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- PASSOE;
- documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
- documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6;
- se del caso procura;
- attestazione pagamento imposta di bollo.
- attestazione di sopralluogo.

14.1) – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato **Modello 1_domanda di partecipazione e, se del caso, l'Allegato 1-bis** (In caso di RTI non ancora costituito) .

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, (**Mod. 3_soggetti art 80 comma 3 del Codice**) ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - di aver preso espressa conoscenza e di accettare quanto prescritto dall'art 171 co 3, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e pertanto di impegnarsi al rispetto del fatto che la concessione è vincolata alla piena attuazione del PEF e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti,
 - qualora intenda eseguire in proprio i lavori accessori, ivi compresa la progettazione, di cui trattasi, dichiara di voler eseguire in proprio detti lavori e di essere adeguatamente qualificato - così come indicato al punto **6.2, lett. d)** del presente disciplinare.
 - **Oppure**, qualora non intenda eseguire in proprio, in tutto o in parte, i lavori accessori di cui trattasi, dichiara la percentuale di lavori che intende subappaltare e/o affidare a terzi e dichiara di essere a conoscenza che per l'affidamento degli stessi è tenuto a tutto quanto disposto dalle disposizioni in materia di affidamento dei contratti

pubblici .

4. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
5. di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012
6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante accessibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune di Fano e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. di accettare, quanto previsto nel "Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro" adottato dalla Prefettura di Pesaro e Urbino e sottoscritto dal Comune di Fano in data 10 marzo del 2020 ;disponibile tra la documentazione di gara di cui al precedente punto 2.1. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
8. di accettare, ai sensi dell'art.100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nella documentazione di gara, in particolare:
 - l'impegno a dare avvio all'esecuzione dei servizi in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti, nelle more della verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120, consegna presunta 1/1/2021.
9. *eventuale* dichiara di essere o non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza, oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza, oppure, nel caso di operatori la cui iscrizione sia scaduta, di aver presentato richiesta di rinnovo nel rispetto dei termini previsti dall'art 5 del DPCM 18/4/2013 e comunque prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta;
10. *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]*
 - l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
12. dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione (**come da attestato di sopralluogo allegato**);
13. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29, in particolare:
 - ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, attesta di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;
 - L'attestazione di cui sopra consiste nell'espresso consenso dell'operatore economico al trattamento dei propri dati, resi con la produzione documentale, anche ai fini di eventuali accessi agli atti. Pertanto, nel caso di richieste di accessi agli atti relativamente alla gara di cui trattasi, l'operatore economico, consentendo il trattamento dei propri dati, rilascia liberatoria in favore del Comune di Fano, a trasmettere la documentazione in formato integrale agli eventuali richiedenti. Nel caso in cui l'operatore economico non intenda rilasciare al Comune di Fano la liberatoria al trattamento dei propri dati ai fini dell'accesso agli atti, dovrà produrre, al momento della presentazione dell'offerta, una copia della documentazione già oscurata dei dati di cui non consente il trattamento.*
14. **autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "**accesso agli atti**", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare **copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale**. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
15. **di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara:**

- di accettare in particolare quanto previsto in merito all'elezione di domicilio digitale così come disciplinato al punto 1.3 del disciplinare di gara;
- di accettare le modalità di comunicazione e pubblicazione degli atti della procedura da parte della stazione appaltante indicate dal disciplinare e prende atto che la conoscenza legale degli atti soggetti a pubblicazione decorre dalla data di pubblicazione degli atti nel sito internet della stazione appaltante – sezione Amministrazione Trasparente;
- 16.** di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;
- 17.** di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. n.383/2001 ovvero che l'Impresa rappresentata non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 18/10/2001, ai sensi del D.L. n.210/2002 convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002 ovvero che l'Impresa rappresentata si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 18/10/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso ai sensi del D.L. n.210/2002 convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002;
- 18.** di impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata dagli artt.3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art.6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La copia conforme della procura dovrà essere allegata sulla Piattaforma alternativamente:

- i. in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente; ovvero
- ii. ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD

Nell'Allegato 1 predisposto dalla stazione appaltante sono contenute anche dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 che sono presenti anche nel DGUE; tuttavia se il concorrente le sottoscrive sarà possibile evitare il soccorso istruttorio nel caso in cui per errore materiale non vengano compilate le relative parti del DGUE.

Si fa presente che per l'individuazione del socio unico di cui all'art. 80 comma 3 D.lgs. 50/2016 si considera inclusa nella nozione esclusivamente la persona fisica. Si precisa che per l'individuazione del socio di maggioranza di cui all'art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 si considera inclusa nella nozione non solo la persona fisica, ma anche quella giuridica. Si considera socio di maggioranza il socio titolare di un minimo di 50% del capitale sociale .

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo dell'importo di euro **16,00**.

A tal fine l'operatore economico potrà procedere **alternativamente**:

-mediante il pagamento tramite il modello F24 dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate , riportando le seguenti indicazioni: nel campo Ufficio o Ente inserire **TQH** (nel campo Codice Tributo inserire **1552** nel campo Estremi dell'atto o del Documento inserire **l'anno e il CIG relativo alla gara in oggetto** – nel campo Descrizione **IMPOSTA DI BOLLO**).

oppure

- acquistando contrassegno di Euro 16,00 e producendo il MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo caricato nella piattaforma telematica e posto tra i documenti a base di gara;

In entrambi i casi il concorrente dovrà caricare nella piattaforma telematica copia scansionata del Mod. F24 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento qualora venga presentato un'unica istanza di partecipazione firmata congiuntamente da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo. Mentre dovrà essere pagato distintamente e per ogni istanza nel caso in cui ciascun **operatore del RTI presenti distintamente la propria istanza.**

Resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'Impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il **Documento di gara unico europeo** di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il concorrente compila il DGUE direttamente a sistema, accedendo ai dettagli di gara e cliccando sull'oggetto della procedura.

Si richiede di allegare il DGUE generato dalla piattaforma nella versione adeguata alla normativa nazionale.

Si richiede preferibilmente di non allegare il DGUE in formato europeo.

Il DGUE, compilato secondo le modalità di seguito indicate, dovrà essere scaricato in formato XML, firmato digitalmente. All'interno della stessa busta va inserito anche il DGUE in formato pdf firmato digitalmente.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, **per ciascuna ausiliaria, allega:**

- 1) DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice **resa compilando il modello Mod. 1 ter** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice **resa compilando il modello Mod. 1 ter** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) **PASSOE** - il nominativo dell'ausiliaria deve essere presente nel PASSOE del concorrente.

Si precisa che, **in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, preferibilmente utilizzando il Modello 3 – Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice**, allegato al presente disciplinare di gara, da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, salvo l'avvenuta indicazione nel Modello 1).

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 (requisiti generali) del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando/compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la **sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica ;
- d) la **sezione D** per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) – **omessa** perchè non pertinente alla presente procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- ed inoltre, come già richiesto sopra relativamente alla parte II del DGUE

- in caso di avvalimento, oltre che dall'ausiliata anche dall'ausiliaria.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Ogni operatore economico che presenti il DGUE dovrà altresì presentare:

a) dichiarazione dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 secondo lo schema di cui all'allegato **Mod. 3_soggetti art 80 comma 3 del Codice;**

b) dichiarazione aggiuntiva secondo lo schema di cui all'allegato **Mod. 4_Dichiarazioni integrative al DGUE**, ai sensi dell'art 80 commi 4 e 5 del Codice. Con tale dichiarazione l'operatore economico dichiara:

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art **80 comma 1 lett. b-bis)** del Codice;

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art **80 comma 5 lett f-bis) ed f.ter)** del Codice;

- al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art **80 comma 5** del Codice. Con particolare riferimento alle lettere **c), c-bis), c-ter) e c-quater)** essendo di esclusiva competenza della stazione appaltante l'apprezzamento delle specifiche situazioni, si invitano gli operatori economici a dichiarare tutte le circostanze che potrebbero assumere rilevanza (anche alla luce di quanto indicato al paragrafo II "ambito oggettivo" delle Linee Guida ANAC n. 6) senza operare omissioni, (a titolo esemplificativo e non esaustivo: i fatti e le situazioni che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali, a prescindere dalla natura civile, amministrativa o penale dell'illecito, come precedenti risoluzione contrattuali, comminazioni di penali, condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori, condanne definitive e non, ecc...)

- dichiara, al fine di fornire alla stazione appaltante gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art **80 comma 4** del Codice, le eventuali violazioni gravi (ai sensi rispettivamente del quarto e del settimo periodo del quarto comma dell'art 80 del Codice) agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o delle imposte e tasse, ancorché non definitivamente accertate, al fine di consentire alla stazione appaltante le opportune valutazioni.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 del DECRETO 28 settembre 2022 "Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate", tali violazioni si considerano gravi quando comportano l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000,00 euro.

14.3) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;

2) la dichiarazione dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 secondo lo schema di cui all'allegato **Mod. 3_soggetti art 80 comma 3 del Codice;**

- 3) la dichiarazione aggiuntiva secondo lo schema di cui all'allegato **Mod. 4_Dichiarazioni integrative al DGUE**, ai sensi dell'art 80 commi 4 e 5 del Codice.
- 4) la dichiarazione di avvalimento;
- 5) il contratto di avvalimento;
- 6) il PASSOE dell'ausiliaria.

14.5 Omissis (campioni)

14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

La busta virtuale "B – Offerta tecnica" contiene i seguenti documenti, fermo restando che non dovrà contenere, a pena di esclusione, elementi che possano ricondurre a quanto inserito nella busta virtuale 3 – offerta economica:

- a) **progetto di gestione del servizio**, che evidenzi la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, evidenziando chiaramente ed esaustivamente tutti gli aspetti migliorativi offerti rispetto a quello proposto dal promotore;
- b) **progetto di fattibilità**, che evidenzi ed illustri tutti gli aspetti migliorativi offerti dal concorrente rispetto alla proposta del Promotore, suddividendo la relazione in sezioni comparabili con la proposta del promotore a base di gara.
- c) **bozza di convenzione**, di cui si rende disponibile, tra gli elaborati di gara, lo schema formulato sulla base della proposta del promotore, che evidenzi in appendice le caratteristiche migliorative, fermo restando che la stessa non dovrà contenere elementi che possano ricondurre a quanto inserito nell'offerta economica.

La bozza di convenzione dovrà evidenziare la allocazione dei rischi, tenendo conto dei documenti posti a base di gara (matrice dei rischi e indicatori della performance penali) al fine di un corretto coordinamento con questi ultimi.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Si precisa che oggetto di valutazione sarà anche la capacità di concentrazione, chiarezza espositiva e sintesi.

L'operatore economico **allega** una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica, dovrà, essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere **firmata digitalmente**, sempre **pena l'esclusione, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 14.1.** e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

16) OFFERTA ECONOMICA

La busta virtuale 3 – "Offerta economica" dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la documentazione di seguito indicata, documentazione che dovrà essere allegata sulla piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della stessa:

1) offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il **Modello 5** allegato al presente disciplinare di gara, contenente:

- a) la percentuale di ribasso **unica** che sarà applicata a ciascuna delle tariffe **amministrate** di cui al "Disciplinare di gestione", tenuto conto di quanto indicato nella "Proposta di gestione, poste a base di gara così come indicate nel precedente paragrafo 3.2;

b) l'ulteriore percentuale di ribasso offerta, sulle tariffe amministrative di cui alle lettere P.1,P.2,P.3 e P.4 della tabella riportata nel presente disciplinare al paragrafo CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA;

c) la dichiarazione dell'importo dei costi della manodopera annuali previsti per la gestione del servizio di cui all'art 95 co. 10 del D.Lgs 50/2016;

d) la dichiarazione dell'importo degli oneri della sicurezza aziendali annuali previsti per la gestione del servizio , concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art 95 co. 10 del D. Lgs 50/16.

2) Piano Economico Finanziario asseverato da istituto di credito, società di servizi ovvero da soggetto riconosciuto a norma dell'art. 183 del Codice.

Il medesimo dovrà essere elaborato in coerenza con l'offerta tecnica ed economica formulata dal concorrente e dovrà essere corredato da:

a) prospetti “conto economico”, “Stato patrimoniale” e “Flussi di cassa” . Nei predetti prospetti dovranno essere indicati, tra gli altri, gli eventuali investimenti previsti (ad esempio per attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio) nonché le relative forme di finanziamento.

b) Una relazione economica che dovrà suffragare tutte le stime contenute nel PEF con motivazioni di mercato e di efficacia che dimostrino attendibilità e realismo.

La relazione economica non dovrà preferibilmente superare le 20 pagine in formato A4 -massimo 20 facciate con carattere 12.

3) Dichiarazione delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, nel rispetto dei limiti dell'art 183 comma 9 e 15 del Codice, in conformità all'importo per le predette spese indicate nel PEF.

Il Piano Economico Finanziario non è oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma viene assunto al procedimento al fine di una valutazione di congruità tecnico – economica dell'offerta presentata.

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o degli oneri della sicurezza e/o del costo della manodopera comporterà l'esclusione dell'offerta.

L'offerta economica dovrà, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari diconcorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 14.1. e quindi:

a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;

b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;

c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari **costituendi**, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;

d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

Ai fini del calcolo dei punteggi verranno applicate le formule riportate al punto 17.2.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea, congrua e conveniente e abbia conseguito il punteggio minimo previsto per l'offerta tecnica.

E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art.95, comma 12, del Codice.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della

documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.

17) – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 3 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi :

	<i>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</i>	<i>PUNTEGGIO MASSIMO</i>
1	Offerta tecnica	70
2	Offerta economica	30
	TOTALE PUNTI	100

Per la procedura di cui trattasi **NON** è prevista alcuna soglia di sbarramento, né riparametrazioni.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i "Punteggi tabellari", (*non presenti in questa procedura*) vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

CRITERI		SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
PIANO GESTIONALE MAX 40 PUNTI					
A. Organizzazione del personale: Proposta gestionale riferita all'organigramma del personale impiegato presso l'Impianto Natatorio (max 10 punti)	A1	L'offerta sarà valutata in base al numero, alle qualifiche professionali del personale (come desumibili dai curricula allegati all'offerta tecnica) e al monte ore settimanale che il concorrente si impegna ad impiegare in rapporto alle attività sportive da svolgere, tenuto conto anche delle qualifiche professionali riconosciute dalle Federazioni Sportive nazionali, ove previste (personale impiegato nell'attività didattica -istuttori/allenatori),	5		
	A.2	L'offerta sarà valutata in base al numero, qualifiche di addetti e monte ore settimanale distinto per qualifica che il Concessionario intende utilizzare e compiti ai quali gli stessi saranno adibiti tra cui, a mero titolo esemplificativo: direttore impianto, personale amministrativo, addetti alla sicurezza (assistenti ai bagnanti, primo soccorso, ecc.), personale di custodia,	5		

		addetti interni alle pulizie, addetti interni alle manutenzioni, altro			
B. (max 6 punti)		Proposta gestionale relativa al progetto sportivo che illustri le attività che verranno organizzate presso l’Impianto Natatorio L’offerta sarà valutata in base alla qualità ed alla completezza espositiva della proposta, alla qualità delle attività in funzione delle finalità didattiche, con preferenza per quelle rivolte ai bambini ed ai ragazzi in età prescolare e scolare dell’obbligo, nonché in base alla quantità e alla varietà delle attività proposte	6		
C. (max 5 punti)		Attività sportiva inclusiva a favore di soggetti con disabilità e/o a rischio di esclusione sociale (come individuati dai servizi sociali territoriali). Frequenza e qualità delle attività, quest’ultima in funzione delle specifiche esigenze di coloro ai quali le attività stesse sono destinate.	5		
D. (max 2 punti)		Numero di giornate all'anno nelle quali il Concedente potrà disporre dell'utilizzo gratuito dell'Impianto Natatorio o di porzioni di esso: N. 0,5 punti per ogni n. 1 di giornate (max 4 gg anno)			2
E. (max 5 punti)		Numero di ore settimanali messe a disposizione gratuitamente per le scuole cittadine, avuto particolare riguardo alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie: N. 0,25 punti per ogni ora/settimanale in orario e in periodo scolastico curriculare (nel periodo dal 15 settembre al 15 giugno e nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 13,30 circa) (max 20 ore alla settimana)			5
F (max 2 punti)		Numero di eventi sportivi di rilevanza extra-regionale organizzati nel corso dell'anno: n. 0,5 punti per ogni evento sportivo (max 4 eventi all’anno)			2
G. Gestione del presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale (max 10 punti)	G.1	Proposta gestionale riferita all’organigramma del personale da impiegare, specificamente, nella gestione del presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale L’offerta sarà valutata in base alle qualifiche professionali del personale, come desumibili dai curricula allegati, che il concorrente si impegna ad impiegare in rapporto alle attività riabilitative/sanitarie da svolgere .	5		
	G.2	Proposta gestionale riferita all’ampliamento dell’orario di apertura del presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale con assegnazione di n. 0,375 punti per ogni ora aggiuntiva di apertura rispetto alle n. 45 ore settimanali già previste (max 3 punti per 8 ore in più)			3

	G.3	Proposta gestionale riferita alla qualità (anche con riferimento alla ecocompatibilità dei materiali) e quantità delle attrezzature che il concorrente si impegna a mettere a disposizione nella gestione del presidio ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale, in aggiunta alle attrezzature e/o agli arredi già presenti (anche allegando le specifiche tecniche di sintesi).	2		
PIANO DI CONDUZIONE TECNICA-MIGLIORIE MAX 30 PUNTI					
H (max 9 punti)		Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria (quest'ultima riferita agli impianti), tenuto conto e fermo restando quanto previsto nello Schema di convenzione e/o nei relativi allegati, che vincola in ogni caso il Concessionario: Qualità, frequenza e efficacia degli interventi manutentivi che il concorrente si impegna a realizzare	9		
I (max 6 punti)		Piano a ridotto impatto ambientale: Verrà valutato un piano volto a ridurre l'impatto ambientale mediante la predisposizione di un progetto: - relativo all'utilizzo di materiale compostabile e biodegradabile in alternativa a quello "usa e getta" - che valorizzi l'utilizzo di materiali accessori relativi alla piscina e alle altre vasche che siano composti da materiali provenienti dal riciclo, evidenziando lo standard di qualità e/o l'Ente certificatore (anche allegando la scheda prodotto) - che preveda un piano per la raccolta differenziata con eventuali specifiche tecniche da concordare con ASET Spa limitatamente ai rifiuti urbani non pericolosi. I rifiuti speciali e speciali pericolosi, ivi compresi i rifiuti sanitari, ove presenti, dovranno essere trattati in conformità alla normativa vigente secondo un apposito piano di smaltimento e/o recupero	6		
L (max 3 punti)		Piano di efficientamento dei consumi energetici: Qualità ed efficacia del piano di efficientamento dei consumi energetici sulla base del progetto di fattibilità a base di gara che potrà interessare sia modelli di gestione efficienti in funzione della riduzione dei consumi sia l'introduzione di impianti e, in genere, di migliorie, anche afferenti l'impiantistica della piscina, in generale finalizzate all'efficientamento energetico che rimarranno in proprietà del Comune allo scioglimento, per qualsiasi motivo, della concessione	3		
M (max 6 punti)		Proposte progettuali funzionali ad introdurre migliorie presso l'impianto natatorio L'offerta sarà valutata in base alla completezza e chiarezza della proposta progettuale nonché in base alle caratteristiche delle migliorie proposte, in quanto funzionali a garantire una maggiore fruibilità dell'impianto natatorio da parte dell'utenza e/o ad ampliare l'offerta di attività e discipline sportive presso il medesimo impianto	6		

N (max 6 punti)	Attrezzature sportive/arredi aggiuntivi: Qualità (anche con riferimento alla ecocompatibilità dei materiali) e quantità delle attrezzature sportive/arredi oltre a quelli già presenti che il concorrente si impegna a mettere a disposizione nella gestione dell’Impianto Natatorio, in aggiunta alle attrezzature e/o agli arredi già presenti, fermo restando che tali attrezzature sportive/arredi dovranno essere messe a disposizione nell’Impianto Natatorio	6	
Totale offerta tecnica		70	
L’ OFFERTA ECONOMICA è valutata in base ai seguenti criteri:		Max 30 punti	
O	Ribasso percentuale unico su tutte le tariffe amministrare	20	
P (PUNTI MAX 10) <i>Introduzione ulteriori tariffe amministrare compatibili con il progetto gestionale a base di gara.</i>	P.1 Utenti con disabilità 100% con accompagnatore Inserimento, in aggiunta alle tariffe amministrare, di tariffe agevolate con riferimento alle tipologie l), m), n), o) per i soggetti con disabilità 100% con accompagnatore. Verranno attribuiti fino ad massimo 5 punti sulla base della percentuale unica di ribasso, nei limiti del 50% di ribasso massimo, da applicare alle tipologie di tariffe amministrare l), m), n), o) già ribassate sulla base di quanto offerto secondo il criterio o).	3	
	P.2 Utenti con disabilità ai sensi dell’art.1 della Legge n.68/1999 (senza accompagnatore) Inserimento, in aggiunta alle tariffe amministrare, di tariffe agevolate con riferimento alle tipologie l), m), n), o) per i soggetti diversamente abili ai sensi dell’art.1 della Legge n. 68/1999 (senza accompagnatore). Verranno attribuiti fino ad massimo 5 punti sulla base della percentuale unica di ribasso, nei limiti del 50% di ribasso massimo, da applicare alle tipologie di tariffe amministrare l), m), n), o) già ribassate sulla base di quanto offerto secondo il criterio o).	2	
	P.3 Ragazzi under 14 ISEE inferiore ad € 12.170,86 Inserimento, in aggiunta alle tariffe amministrare, di tariffe agevolate con riferimento alla tipologia n) per ragazzi under 14 con ISEE inferiore ad € 12.170,86 Verranno attribuiti fino ad massimo 3 punti sulla base della percentuale di ribasso, nei limiti del 50% di ribasso massimo, da applicare alla tipologia di tariffa	3	

		amministrata n) già ribassata sulla base di quanto offerto secondo il criterio o).	
	P.4	Forze Armate, Forze di Polizia, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Protezione civile Inserimento, in aggiunta alle tariffe amministrare, di tariffe agevolate con riferimento alle tipologie b), d), f), h) per le Forze Armate, Forze di Polizia, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Protezione civile. Verranno attribuiti fino ad massimo 2 punti sulla base della percentuale unica di ribasso, nei limiti del 30% di ribasso massimo, da applicare alle tipologie di tariffe amministrare b), d), f), h) già ribassate sulla base di quanto offerto secondo il criterio o).	2

Si precisa che le tariffe agevolate di cui al criterio P (sub. P.1-P.2-P.3-P.4) non sono cumulabili tra di loro , qualora l'utente dovesse ricadere in più fattispecie descritte al predetto criterio, in quanto troverà applicazione la tariffa a lui più favorevole.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi **qualitativi sopra descritti** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella tabella di cui sopra, ogni componente della Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente discrezionale variabile da 0 (zero) a 1 (uno) sulla base del proprio esclusivo e insindacabile giudizio, in relazione anche ai singoli elementi dell'offerta tecnica innanzi specificati, graduata sulla seguente scala di giudizio:

Coefficiente 1,00 Valutazione ottimo	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,90 Valutazione distinto	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,80 Valutazione buono	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo e completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,70 Valutazione discreto	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,60 Valutazione sufficiente	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,50 Valutazione superficiale	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,40 Valutazione scarso	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,30 Valutazione insufficiente	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,20 Valutazione gravemente insufficiente	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai mandati previsti dal Capitolato

Coefficiente 0,10 Valutazione completamente fuori tema	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,00 Argomento non trattato	=====

A ciascuno degli elementi **quantitativi** cui è assegnato un punteggio **nella colonna “Q”** della tabella, è attribuito un punteggio come da formula riportata relativamente a ciascun criterio.

17.3 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell'offerta economica avverrà con applicazione delle seguenti formule :

a) Ribasso percentuale unico offerto sulle tariffe amministrare a base di gara :

$$P_i = 20 * (R_i / R_{max})$$

dove:

- P_i = punteggio assegnato all'offerta relativa al ribasso della ditta i-esima;
- R_i = ribasso percentuale offerto dalla ditta i-esima;
- R_{max} = massimo ribasso offerto;

b) Ulteriore Ribasso percentuale offerto sulle tariffe riportate alla tabella CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA, lettera P “ Introduzione ulteriori tariffe amministrare compatibili con il progetto gestionale a base di gara”- P.1,P2,P3 e P4 :

Al miglior ribasso percentuale offerto per ciascuna delle tariffe di cui ai punti P.1, P.2, P.3 e P.4 verrà attribuito il relativo punteggio max indicato, mentre agli altri ribassi verrà attribuito un punteggio in base alla seguente formula:

$$P_i = \text{Punteggio Criterio max} * (R_i / R_{max})$$

dove:

- P_i = punteggio assegnato all'offerta relativa al ribasso della ditta i-esima;
- R_i = ribasso percentuale offerto dalla ditta i-esima;
- R_{max} = massimo ribasso offerto;

PUNTEGGIO TOTALE

Il punteggio totale per ogni concorrente sarà calcolato sommando i punteggi acquisiti nelle voci (Offerta Tecnica) e (Offerta Economica), con i quali sarà stilata la relativa graduatoria.

La somma del punteggio attribuito all'Offerta Tecnica, risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi costituenti l'Offerta Tecnica e del punteggio derivante dall'Offerta Economica determinerà il punteggio complessivo assegnato al singolo concorrente.

Per il calcolo di tutti i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica verranno utilizzati *due decimali* arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5, comunque il punteggio non potrà essere superiore a quello stabilito. In caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere avrà valore quella più conveniente per la stazione appaltante.

Nel caso di punteggio complessivo pari si procederà all'aggiudicazione a favore del soggetto che avrà totalizzato un punteggio più elevato nell'Offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo *aggregativo compensatore*.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....
 P_n = peso criterio di valutazione n .

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta virtuale avrà luogo il **giorno 21 luglio 2023, alle ore 9,00**.

I concorrenti potranno seguire esclusivamente da remoto le operazioni di gara tramite la piattaforma telematica TuttoGare.

In particolare tramite la piattaforma ciascun concorrente potrà verificare l'avanzamento delle operazioni di gara, visualizzare i punteggi complessivi attribuiti dalla commissione all'offerta tecnica, visualizzare i ribassi/importi offerti e la graduatoria provvisoria.

Si precisa che la presente procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara, atteso che per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti esclusivamente a mezzo pubblicazione di avviso sulla piattaforma telematica, almeno 24 ore prima della data fissata.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno in data e orari che saranno comunicati, con un preavviso di almeno 24 ore, ai concorrenti attraverso la piattaforma, ovvero mediante avviso pubblicato sulla piattaforma e sul sito istituzionale del Comune di Fano nell'apposita pagina dedicata alla presente procedura.

Non si svolgeranno sedute pubbliche virtuali per dare atto degli esiti di eventuali soccorsi istruttori o dell'esito delle verifiche.

Nel giorno fissato per la prima seduta il **Seggio di gara** procederà:

- alla verifica a sistema dell'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini;

- all'apertura della busta digitale A, contenente la documentazione amministrativa, e alla verifica della presenza dei documenti richiesti e ivi contenuti.

Successivamente, il Seggio di gara procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera d'invito;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, commi 2-bis e 5, del Codice.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice dell'offerta è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del

termine per la presentazione delle offerte ed è composta da **3** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, laddove richiesto dallo stesso.

La Stazione Appaltante pubblica, sul proprio profilo istituzionale, la composizione della Commissione Giudicatrice ed i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE- FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

La Commissione giudicatrice, in **seduta pubblica** virtuale, procederà allo sblocco di tutte le offerte pervenute, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della regolarità formale dei documenti rinvenuti all'interno della predetta busta.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Una volta effettuata l'apertura della busta dell'offerta tecnica di ciascuno dei concorrenti, la Commissione giudicatrice procederà in una o più sedute riservate, anche lavorando a distanza o da remoto, come previsto in caso di procedure telematiche dal comma 2 dell'art.77 del Codice, all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento (qualora prevista) e li comunica al RUP di gara che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

La Commissione successivamente procederà in seduta attivata in modalità pubblica virtuale a registrare i punteggi assegnati all'offerta tecnica e all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e modalità descritte al punto 18.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, nella medesima seduta virtuale o in successiva, comunicherà la graduatoria provvisoria risultante dalla somma dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, proponendo alla Stazione Appaltante l'aggiudicazione, al primo concorrente in graduatoria.

La Commissione giudicatrice qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia ai sensi dell'art.97, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiude la seduta pubblica telematica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento di gara che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione amministrativa" e "Offerta tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, se richiesto, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

L'amministrazione in ogni caso procederà a verificare la congruità della migliore offerta ed, eventualmente, delle successive, attraverso la valutazione del PEF, al fine di determinare l'attendibilità e la sostenibilità economico-finanziaria del progetto.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La proposta di aggiudicazione è subordinata alla verifica, che verrà effettuata dal RUP avvalendosi se del caso del supporto della Commissione Giudicatrice e/o dei propri uffici, della sostenibilità/congruenza del PEF presentato in sede di offerta dal concorrente risultato miglior offerente. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione .

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; il termine dilatorio non si applica nelle ipotesi di cui all'art. 32, comma 10 del Codice.

La stipula avrà luogo entro **120 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare le garanzie definitive richieste dal presente disciplinare (punto 9).

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Fano oppure in altra forma di legge ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

La sottoscrizione del contratto di concessione è comunque subordinata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso ai sensi dell'art. 171, comma 3, lett. b) del Codice.

La sottoscrizione del contratto di concessione è in ogni caso subordinata all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Amministrazione concedente e alla presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera.

La sottoscrizione del contratto di concessione è altresì subordinata alla costituzione dell'usufrutto sull'immobile oggetto di concessione, a favore del Comune di Fano, mediante stipula di apposito atto pubblico notarile con la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano.

Entro e non oltre il termine di 6 mesi dalla sottoscrizione della concessione, l'Operatore economico risultato aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto di finanziamento nonché collocare le obbligazioni emesse dalla società di progetto, pena la risoluzione del contratto di concessione ai sensi degli artt. 180, comma 7 e 165, comma 5 D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto dell'art. 180, comma 7 e art. 165, commi 3 e 5 del Codice, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute dal concessionario, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva ai sensi e per gli effetti

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a euro 3.000,00.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. SOCIETA' DI PROGETTO

L'Operatore economico risultato aggiudicatario ha facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, ai sensi dell'art. 184 del Codice. L'ammontare minimo del capitale sociale della società eventualmente costituita deve essere non inferiore ai minimi previsti dalla vigente normativa in relazione alla tipologia di società. Qualora l'operatore economico risultato aggiudicatario sia costituito da più soggetti in forma associata, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito <https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>; <https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>.

27. DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI.

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art. 53 comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è richiesto di **indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscono i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga un'istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche utilizzando le funzioni per il colore dei caratteri e/o dello sfondo dei caratteri stessi dei programmi di videoscrittura utilizzati per la stesura dell'offerta e/o altre forme grafiche (caratteri con bordi, ecc.) che devono essere espressamente indicate dai concorrenti per consentirne una rapida e certa individuazione.

Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

27. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:

Avverso la presente procedura di gara si potrà ricorrere al TAR delle Marche - piazza Cavour n.29, 60121 Ancona - Italia - (IT) - telefono 0039.071.206956 - fax 0039.071.203853 - indirizzo internet (URL) www.giustizia-amministrativa.it entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104; ai sensi della stessa normativa, non è più consentito il ricorso al Capo dello Stato.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pesaro, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La procedura di gara comporta il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Fano. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di manifestazione di interesse di cui al presente avviso, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo e quelli acquisiti dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016. Tali dati saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. *I dati possono essere comunicati ad appositi enti, nominati responsabili esterni, solo per svolgere il servizio o tutelare l'Amministrazione o ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.* Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Fano, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Fano, con sede in via San Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU).

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al punto 10., al Comune di Fano, comune.fano@emarche.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Fano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati **RTI costituito da Compliance Officer (Mandataria) e Data Protection di Polito dott.ssa Filomena & Morolabs S.r.l.** - via Modda, n. 87 – 56021 Cascina (PI), codice fiscale e partita Iva n. 02214200509 — pec compliance.dpo@pec.it, referente dott.ssa Filomena Polito.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Fano per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) gestione delle presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Fano.

I suoi dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

La Dirigente
dott.ssa Immacolata Di Sauro

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)